Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 125° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della pubblica istruzione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1983, n. 751.

Concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni a favore della società Dante Alighieri per il triennio 1982-84.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni per la durata di tre esercizi finanziari, a decorrere da quello del 1982, a favore della società Dante Alighieri, allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari e in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

La società Dante Alighieri presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione sulla attività svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.

Il Ministro degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1982 e 1983, determinato in complessive lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 400 milioni, la voce « Contributi statali a enti di carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri » e, quanto a lire 400 milioni, la voce « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio, utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 dicembre 1983.

Rideterminazione del numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea dell'Università della Calabria per l'anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1983, con il quale è stato fissato il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea dell'Università statale della Calabria per l'anno 1983-84;

Vista la richiesta delle autorità accademiche di quella Università con la quale si chiede un ampliamento del numero degli iscritti già fissato con il detto decreto ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di accogliere quella richiesta;

Decreta:

Il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea dell'Università della Calabria per l'anno accademico 1983-84 è rideterminato nella misura seguente:

	Numero degli studenti
Corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzi: economico e sociale)	105
Corso di laurea in ingegneria:	
a) ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale b) ingegneria delle tecnologie industriali	140
Corso di laurea in chimica	3
Corso di laurea in fisica	5
Corso di laurea in matematica	6
Corso di laurea in scienze biologiche	5
Corso di laurea in scienze geologiche	3
Corso di laurea in scienze naturali	3
Corso di laurea in lettere (indirizzi: classico e moderno)	45
Corso di laurea in lingue e letteratura straniere moderne (indirizzo europeo)	45
Corso di laurea in filosofia	20
Corso di laurea in storia (indirizzi: antico, medioevale e moderno)	20

Sono altresì aperte le ammissioni al seguente corso di laurea per lavoratori studenti:

Corso di laurea in lettere (indirizzo moderno).

Roma, addì 28 dicembre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(6957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tako, con sede in Torino, è prolungata al 1° settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tako, con sede in Torino, è prolungata al 1° dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tako, con sede in Torino, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cosema International, con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cosema International, con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è prolungata al 26 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cosema International, con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti in Casale Monferrato (Alessandria) e Cavagnolo (Torino), è prolungata al 31 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti in Casale Monferrato (Alessandria) e Cavagnolo (Torino), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrol, con sede legale in Oleggio (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tott Matic S.r.l., con sede e stabilimento in Borgolavezzaro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 5 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova S.E.F. - S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 4 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova S.E.F. - S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 4 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano & C., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Borma S.p.a., con sede in Acqui Terme (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat T.T.G. Gestione ex Nebiolo di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat T.T.G. Gestione ex Nebiolo di Torino, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat T.T.G. Gestione ex Nebiolo di Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Trione & C. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cuorgné (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Trione & C. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cuorgné (Torino), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Trione & C. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cuorgné (Torino), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.M.I., con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata all'11 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.M.I., con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata all'11 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Instyle, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Instyle, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalchimica guarnizioni industriali S.r.l., con sede in Alpignano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 14 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalchimica guarnizioni industriali S.r.l., con sede in Alpignano (Torino), è prolungata al 14 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalchimica guarnizioni industriali S.r.l., con sede in Alpignano (Torino), è prolungata al 14 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Payen Division della Ferodo italiana, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Payen Division della Ferodo italiana, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Payen Division della Ferodo italiana, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali della regione Friuli-Venezia Giulia, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6924)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modifiche agli articoli 3 e 4 dell'ordinanza n. 20 del 7 ottobre 1983, recante delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare ai nuclei familiari puteolani rimasti senza tetto a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 73/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983 con la quale il prefetto di Napoli è stato delegato all'acquisto di immobili privati in corso di completamento da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del bradisismo;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 3 e 4 della predetta ordinanza n. 20 al fine di rendere più spedita la procedura diretta all'acquisizione di immobili a favore del demanio dello Stato, per la suddetta finalità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 20/FIC del 7 ottobre 1983, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il prefetto, ricevuta la dichiarazione con la quale la parte si impegna alla vendita dell'immobile al prezzo ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, trae apposito ordinativo sul fondo di contabilità speciale di tesoreria che, in deroga alla normativa vigente, si estingue con contestuale accensione di contabilità speciale a favore dell'intendente di finanza e trasmette tutta la documentazione acquisita al predetto Intendente. Per il pagamento del prezzo a favore dell'avente diritto, l'Intendente suindicato emette ordinativo di pagamento a proprio favore che viene estinto con l'emissione di vaglia cambiario per l'importo corrispondente al prezzo di cessione dello immobile acquistato ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — L'intendente di finanza, acquisita tutta la documentazione occorrente al trasferimento della proprietà dello immobile, procede alla stipula del contratto con il venditore e, per il pagamento del prezzo relativo, trasferisce al venditore il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia. L'intendente di finanza è facultato alla stipula di contratti preliminari di vendita per gli immobili non immediatamente disponibili inserendo nell'atto relativo una penale — in misura non superiore al 20% — commisurata al ritardo nella consegna dell'immobile da acquistare ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6932)

Deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per il completamento dell'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV del 17 giugno 1983. (Ordinanza n. 13799/1.19/E.AV).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista la propria ordinanza n. 20 in data 12 novembre 1983 con la quale, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa è stato fatto divieto, ai delegati della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa, consentendo, tuttavia, la possibilità di attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti;

Vista l'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV in data 17 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* con la quale il comune di Avellino è stato autorizzato a provvedere ad ulteriori demolizioni di edifici privati e pubblici ed a riparare e ristrutturare gli edifici scolastici e gli edifici pubblici comunali utilizzabili per i servizi pubblici, con imputazione delle spese al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che la predetta ordinanza, pur sopperendo a necessità connesse al sisma del 23 novembre 1980 è stata assunta per la soluzione di particolari esigenze determinate dal sisma in quel comune;

Rilevato d'altra parte che, essendo la stessa intervenuta in epoca recente il comune non ha potuto assumere ed attuare entro la data del 12 novembre 1983 gli impegni conseguenti alla applicazione dell'ordinanza stessa;

Ritenuto, pertanto, che per quanto riguarda l'ordinanza sopracitata debba derogarsi da quanto stabilito con l'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

E' consentito al comune di Avellino, in deroga a quanto stabilito con ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983, dare esecuzione all'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV e in data 17 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* e nel rispetto delle procedure ivi previste.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6933)

Deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per l'esecuzione dell'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982. (Ordinanza n. 13800/1-15/AV).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista la propria ordinanza n. 20 in data 12 novembre 1983 con la quale è stato fatto divieto, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa ai delegati per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa, consentendo, tuttavia, la possibilità di attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti;

Vista l'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* con la quale i sindaci dei comuni di Acerno, Santomenna, Roccapiemonte, Guardia dei Lombardi, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Pietradefusi, Caivano, Buccino, Sirignano e San Gregorio Magno sono stati delegati all'esecuzione dei lavori di demolizione da effettuarsi sugli edifici privati già danneggiati dal sisma del novembre 1980 e resi pericolanti dal sisma del 15 agosto 1982 limitatamente alle parti strettamente indispensabili alla cessazione della situazione di pericolo incombente;

Considerato che la predetta ordinanza 70 del 2 novembre 1982, essendo stata adottata per far fronte alle esigenze verificatesi a seguito del sisma del 15 agosto 1982, è intervenuta in epoca recente e, pertanto, non ha consentito ai sindaci della provincia di Avellino, come segnalato dal prefetto, di assumere ed attuare entro la data del 12 novembre 1983 gli impegni conseguenti all'applicazione dell'ordinanza stessa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di derogare, per quanto riguarda l'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982 citata innanzi, dalla disciplina stabilita con l'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

I sindaci dei comuni della provincia di Avellino citati in narrativa in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983, possono dare esecuzione all'ordinanza n. 70 in data 2 novembre 1982 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore*, secondo le procedure ivi stabilite.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6934)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato, a parziale modifica del suo decreto 31 ottobre 1983, la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato è stata differita al 20 maggio 1984, con prosecuzione delle elezioni fino alle ore 14 del giorno successivo.

(6935)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui allo allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

ALLEGATO *B4*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Albuminar 25 - Armour Med.	—	—
fl 20 ml	24844	30.540
fl 50 ml	24844	74.390
fl 100 ml	24844	146.575
Amplibac - Ici		
12 cpr 400 mg	24818	6.590
8 cpr 800 mg	24818/1	8.065
Biciron - De Angeli		
coll 8 ml	25005	2.245
Brufort - Lampugnani		
6 supp 600 mg	24993	3.100
12 supp 600 mg	24993	5.025
30 cps 400 mg	24993/A	6.370
pom 10% 40 g	24993/B	3.360

	Numero di registrazione	Prezzo
Dobutrex - Lilly	—	—
iv fl liof 250 mg	24586	12.995
Indaflex - Lampugnani		
30 cps 2,5 mg	24991	8.790
Lanatilin - Schering		
40 cpr 0,2 mg	25002	2.715
10 f 2 ml	25002/A	3.670
Maliasin - Knoll		
50 conf 100 mg	24332	5.340
50 conf 25 mg	24332/1	3.320
Midran - Novo farmaceutici		
2 f 5 ml	24647	20.590
2 f 10 ml	24647/1	39.050
iv 1 fl 50 ml	24647/A	47.770
Naprius - Magis		
20 cpr 250 mg	24667	8.760
10 supp 250 mg	24667/A	5.825
10 supp 500 mg	24667/A1	9.200
Paramil - Milanfarma		
10 cpr 500 mg	25038	1.010
30 cpr 500 mg	25038	1.480
10 cpr eff 500 mg	25038/A	1.235
bb scir 100 ml 25 mg/ml	25038/B	1.470
ad 10 supp 600 mg	25038/C	2.415
bb 10 supp 300 mg	25038/C1	2.220
latt 10 supp 150 mg	25038/C2	1.960
Profenil - Lampugnani		
30 cps 100 mg	24994	8.675
Saslol - Schiapparelli		
50 cpr 100 mg	25077	27.330
Solplex 40 - Sifra		
fl 500 ml soluz fisio	24972	7.795
fl 500 ml soluz gluc 5%	24972/A	7.900

———

ALLEGATO *B4*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Becotide - Bonomelli	—	—
'rotacap' 30 cartucce	23378/B	3.990
Ibiamox - Ibi		
8 cpr 1 g	23426/D	8.645
12 cpr 1 g	23426/D	12.305
16 cpr 1 g	23426/D	15.890

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Becotide - Bonomelli		
'rotacap mite' 30 cartucce	23378/B1	2.945
Factorate - Armour Med.		
'500' fl + fl	24253/3	204.440
'1000' fl + fl	24253/4	402.265
Halciderm - Squibb		
'mite' pom 30 g	23163/1	2.685
'mite' ung 30 g	23163/B1	2.685
Immunotetan - Isi		
im 1 f 500 u 2 ml	21935/1	16.685
Prisma - Mediolanum		
50 cps 24 mg	23653/1	37.515

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Citanest octapressin - Pierrel		
3% 5 tbf 1,8 ml	21578	2.420
Rossofolin - Bioresearch		
im 10 f liof + 10 f solv	22341/1	10.425
Tetatox Berna - Berna	—	—
1 fl 0,5 ml + siringa	19110	1.660
Xylocaina - Pierrel		
epin 1:80000 5 tbf	22671	2.305

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Firmaepar B 12 Folin - Firma		
10 f + 10 f	20415	7.220
Fosforilasi - Polifarma		
im 5 f liof + 5 f	13237	4.035

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Firmaepar B12 Folin - Firma		
os 10 fl	20415/A	6.465
Vigoton - Milanfarma		
'a' 20 cps	16084/A	1.950

(6883)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347), in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

ALLEGATO *C2*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Acelol - Sit	—	—
30 cpr 200 mg	25079	7.845
50 cpr 200 mg	25079	12.035
30 cpr 200 mg	25079/1	13.645
50 cpr 400 mg	25079/1	21.640
Albumina umana sanguisan - Boehringer Biochemia		
5% 50 ml	25072	17.925
20% 10 ml	250721/	14.425
20% 20 ml	25072/1	26.530
20% 50 ml	25072/1	64.200
20% 100 ml	25072/1	126.005
25% 10 ml	25072/2	17.570
25% 20 ml	25072/2	32.695
25% 50 ml	25072/2	79.625
25% 100 ml	25072/2	156.855
Antituxil-Z - Ghimas		
30 cps 75 mg	25075	6.170
ad scir 200 g	25075/A	4.380
ad 10 supp 150 mg	25075/B	4.965
Aviral - Medici Domus		
40 cpr 500 mg	25121	22.805
scir 120 ml	25121/A	8.350
Cordalene - Magis		
20 cpr 200 mg	25035	7.195
Cortelan - Lancet		
im iv 6 fl 2 ml 500 ucd	25117	17.535
im iv 10 fl 2 ml 500 ucd	25117	28.100
im iv 1 fl multidose 4 ml	25117/1	11.615
Diperpen - Francia farmaceutici		
20 cprs 200 mg	25060	7.600
20 cps 400 mg	25060/1	13.435

	Numero di registrazione	Prezzo
Ede - Prophin	—	—
30 cps 10 mg	25059	2.380
Ferro grad folic - Abbott		
20 cpr	25042	3.770
40 cpr	25042	5.110
Flebosten - Bonomelli F.		
30 cps 150 mg	25126	8.500
Flogobene - Farge		
30 cps 10 mg	25097	8.895
30 cps 20 mg	25097/1	15.715
10 supp 20 mg	25097/A	6.495
Globene anti-candida - Gibipharma		
3 f liof + 3 f solv	25086	9.905
3 supp	25086/A	7.235
5 supp	25086/A	11.570
Globene anti-piogeni - Gibipharma		
3 f liof + 3 f solv	25087	9.905
3 supp	25087/A	7.235
5 supp	25087/A	11.570
Interceptor - Fargal		
3 f liof 2 mg + 3 f solv	25043	21.510
3 f liof 4 mg + 3 f solv	25043/1	40.080
2 f liof 8 mg + 2 f solv	25043/2	49.500
Luvenil - Ellem		
30 cpr 10 mg	25016	8.895
50 cpr 10 mg	25016	13.830
iniett 10 f 1 ml	25016/A	4.900
Novacort - Pulitzer		
'500' iniett 3 fl	25099	9.635
'500' iniett 5 fl	25099	15.080
'500' iniett 10 fl	25099	28.400
'2000' iniett 1 fl	25099/1	11.500
Orgotonina - Sigma Tau		
3 f liof 2 mg + 3 f solv	25096	22.885
3 f liof 4 mg + 3 f solv	25096/1	42.205
2 f liof 8 mg + 2 f solv	25096/2	54.530
Pivacef - Firma		
12 cpr 250 mg	25104	9.910
8 cpr 500 mg	25104/1	12.385
bb sosp est grat 20 g	25104/A	6.870
Psycoton - Esseti		
60 cps 400 mg	25039	7.740
40 cpr 800 mg	25039/A	9.000
os gtt 30 ml	25039/B	3.810
im iv 10 f 1 g 5 ml	25039/C	7.345
iv 4 f 3 g 15 ml	25039/D	7.380
Reudene - Kelemata		
30 cps 10 mg	25103	9.410
30 cps 20 mg	25103/1	16.625
10 supp 20 mg	25103/A	6.870
Ribomed - Montefarmaco		
12 cps 250 mg	25107	12.705
os 12 buste 250 mg	25107/A	12.790
os 12 buste 500 mg	25107/A1	24.300
pv os scir est 60 g	25107/A2	29.415
Ribostat - Farmaka		
os 12 buste 250 mg	25093	12.790
os 12 buste 500 mg	25093/1	24.300
12 cps 250 mg	25093/A	12.705
pv os scir est 60 g	25093/B	29.415
Talampil - Schiapparelli		
12 cpr 500 mg	25031	8.560
Target - Lisapharma		
14 cpr 100 + 25 mg	25089	15.565
21 cpr 100 + 25 mg	25089	8.410
28 cpr 100 + 25 mg	25089	12.035

	Numero di registrazione	Prezzo
Tinaderm N - Essex	—	—
crema 30 g	25054	2.700
Topsyn proctologico - Recordati		
ung 30 g	25051	3.260
10 supp	25051/A	3.005
Vinca-Ri - Nativelle		
25 cps 30 mg	25125	13.515
50 cps 30 mg	25125	25.275
Zamocillin - Simes		
8 cpr 750 mg	25044	5.575
12 cpr 750 mg	25044	7.770
12 cps 250 mg	25044/A	3.790
12 cps 500 mg	25044/A1	5.885
bb os grat 80 g	25044/B	5.010
im iv 1 fl 0,5 g + 1 f	25044/C	1.800
im iv 1 fl 1 g + 1 f	25044/C1	2.880

ALLEGATO *C2*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Acetamol - Gentili	—	—
20 cpr 500 mg	23475/A	1.370
ad 10 supp	23475/B	2.225
bb scir 100 ml	23475/C	1.640
Bacacil - Pfizer		
bb grat os sosp 100 ml	24130/A	6.180
Combipresan - Boehr. Ingel.		
perlongeten 28 cps	22586/A	9.610
Dima-Fen - Stroder		
ritardo 30 cps 60 mg	23699/A	6.745
Farlutal - Farm. Erba		
30 cpr 250 mg	15148/B	62.355
Folina - Tosi Franco		
20 cps 5 mg	2309/A	1.650
Kriplex - Alfa farmaceutici		
im 6 f 75 mg	23828/B	4.840
Opilon - Parke Davis		
50 cpr 80 mg	6668/D	9.170
Pneumorel - Stroder		
iniett 6 f 5 ml	24429/A	3.340
iniett 10 f 5 ml	24429/A	4.735
ritardo 20 conf 80 mg	24429/B	8.490
ritardo 30 conf 80 mg	24429/B	11.850
Stugeron - Janssen		
'100' 30 cps	21688/C	3.885
'100' 50 cps	21688/C	5.600
Sulodene - Alfa farmaceutici		
20 cpr 400 mg	24167/B	16.080
30 cpr 400 mg	24167/B	23.240
50 cpr 400 mg	24167/B	37.365
Thiosol - Coop farmaceutici		
im iv 6 f 200 mg 4 ml	23743/C	3.050

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Acetamol - Gentili		
bb 10 supp	23475/B1	2.030
10 prime supp	23475/B2	1.780
Diidergot - Sandoz		
20 cpr 3 mg	3946/B1	4.390
Droxicef - Alfa farmaceutici		
8 cpr 500 mg	24147/1	6.770
grat 100 ml 500 mg/5 ml	24147/A2	14.960
Hydergina - Sandoz		
30 cpr 4,5 mg	4198/C1	12.215
Lisacef - Lisapharma		
os sosp 100 ml 500 mg/5 ml	23915/B2	13.720

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Daktarin - Janssen		
gel os 80 g	24957/C	13.500
Iamabeta - Poli		
48 cpr 30 mg	24499	11.885
48 cpr 60 mg	24499/1	21.445

(6884)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Montù Beccaria e Cugliate Fabiasco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 2 novembre 1983, n. 32881: comune di Montù Beccaria (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 41, integrata con deliberazione della giunta municipale 5 ottobre 1980, n. 160) e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 29 marzo 1981, n. 30 e 22 maggio 1981, n. 41);

deliberazione 2 novembre 1983, n. 32882: comune di Cugliate Fabiasco (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1980, n. 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 luglio 1981, n. 33).

(6951)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Serina, Melzo, Cologno Monzese e Fornovo S. Giovanni

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 2 novembre 1983, n. 32891: comune di Serina (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 marzo 1983, n. 36);

deliberazione 8 novembre 1983, n. 32997: comune di Melzo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 febbraio 1983, n. 121);

deliberazione 2 novembre 1983, n. 32890: comune di Cologno Monzese (Milano) (variante adottata con deliberazioni consiliari 30 novembre 1981, n. 578 e 22 febbraio 1982, n. 68);

deliberazione 2 novembre 1983, n. 32892: comune di Fornovo S. Giovanni (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 marzo 1982, n. 8).

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 novembre 1983, n. 1285/URB reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 art. 1, quinto comma, del comune di Varese (variante adottata con deliberazione della giunta municipale 16 febbraio 1983, n. 248, ratificata con deliberazione consiliare 13 maggio 1983, n. 183). Copia di tale decreto, con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6952)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di rettore nel ruolo della carriera direttiva del convitto annesso all'istituto tecnico industriale « Montani » di Fermo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 834;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1079;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto lo statuto dell'istituto tecnico industriale di Fermo, approvato con il regio decreto 24 agosto 1983, n. 2177;

Considerato che dal 10 settembre 1982 si è reso disponibile il posto di rettore del convitto annesso all'istituto tecnico industriale « Montani » di Fermo, per collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del titolare;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso in data 8 aprile 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di rettore nel ruolo della carriera direttiva del convitto annesso all'istituto tecnico industriale « Montani » di Fermo.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono essere ammessi i vice rettori dei convitti nazionali con anzianità nel ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato, i presidi di scuola secondaria di primo grado e i docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione redatta su carta legale al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Valgono per la presentazione delle domande, le modalità stabilite dal successivo art. 4.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti indicheranno:

1) il nome e cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il convitto o la scuola alle quali sono assegnati;

4) la data delle nomine, rispettivamente, alla qualifica di vice-rettore, di preside di scuola secondaria di primo grado e di docente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2;

5) il proprio domicilio o recapito. Eventuali cambiamenti di domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni relative al concorso;

6) la data e la firma del concorrente, quest'ultima deve essere vistata rispettivamente dal rettore o dal provveditore agli studi o dal capo d'istituto.

La data della presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Si considerano valide le domande spedite entro il termine utile, con raccomandata con avviso di ricevimento: a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti formalmente imperfetti.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i documenti relativi ai titoli che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini della valutazione del punteggio di cui all'art. 5 del presente decreto.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo (ad eccezione delle pubblicazioni).

I risultati di concorsi sostenuti devono essere comprovati da appositi certificati contenenti la votazione conseguita (si valuta solo il voto di esame e non il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli).

Sarà inoltre allegato alla domanda un elenco firmato dal candidato, in carta semplice, dei documenti presentati a corredo della domanda stessa.

Non è ammesso riferimento a titoli o documenti già presentati sia al Ministero, sia ad altra amministrazione.

La documentazione può essere presentata separatamente alla domanda, purché pervenga al Ministero entro il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 3 del presente bando.

I titoli non documentati non saranno valutati ai fini del successivo art. 5.

Art. 5.

Prova di esame - Titoli - Ripartizione del punteggio

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417:

1) in una prova scritta che verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente decreto;

2) in una prova orale che verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente decreto;

3) nella valutazione dei titoli.

Sono valutati, secondo i criteri stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto, le seguenti categorie di titoli:

1) titoli di studio, di cultura e di servizio conseguiti o prestati dopo la nomina a vice rettore, preside e docente di ruolo.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli di cui 14 titoli e servizio e 6 titoli di studio e di cultura. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno 28 punti sui 40 assegnati alla prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia riportato non meno di 28 punti su 40.

Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno che saranno portati a conoscenza dei candidati mediante comunicazione con lettera raccomandata, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

L'avviso di ammissione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si presenti nel giorno stabilito, salvo gravi motivi riconosciuti dalla commissione esaminatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente all'interessato, altro giorno.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

Art. 6.

Graduatorie dei vincitori e degli idonei

La commissione giudicatrice forma, ultimate le operazioni di concorso, la relativa graduatoria di merito nella quale sono inclusi tutti i candidati che abbiano superato le prove di esame,

nell'ordine della votazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d'esame con quello riportato nella valutazione dei titoli.

Il Ministro, con proprio decreto, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori e gli idonei.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con separato decreto, nei modi previsti dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 8.

Rinvio

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 319

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche educative attinenti alle finalità formative e sociali con particolare riguardo:

alla psicologia dell'adolescenza;

al lavoro individualizzato per cogliere e sviluppare le capacità, soprattutto creative;

al lavoro formativo di gruppo;

all'influenza dell'ambiente sulla formazione di abiti mentali e nuovi comportamenti;

ai nuovi mezzi di comunicazione sociale.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti della prova scritta, verte sugli aspetti innovativi della nuova scuola e principalmente:

1) sulla sperimentazione e la riforma della scuola in Italia;

2) sul nuovo ruolo e l'aggiornamento degli insegnanti;

3) sui decreti delegati, il decentramento e la gestione sociale delle istituzioni scolastiche;

4) sulla educazione sociale realizzata attraverso la vita comunitaria del convitto;

5) sui problemi pedagogici e didattici e sui lineamenti fondamentali della scuola secondaria;

6) sulla figura del rettore: funzioni e responsabilità amministrative; responsabilità nei confronti del minore, secondo il diritto vigente;

7) sul regolamento di contabilità nei convitti nazionali;

8) sulla contabilità degli istituti ad amministrazione autonoma e sulle norme fondamentali di contabilità dello Stato;

9) sulla gestione amministrativo-contabile dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria aventi personalità giuridica;

10) sull'ordinamento dei convitti e dei servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione (con particolare riferimento all'istruzione tecnica e professionale).

TABELLA *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli di servizio

(Massimo punti 14)

a) Servizio effettivamente prestato nella qualifica di vice rettore:

se qualificato « ottimo » per ogni anno .	punti 4
se qualificato « distinto » per ogni anno . .	» 3
se qualificato « buono » per ogni anno .	» 2

b) Svolgimento delle funzioni di rettore incaricato non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto *a*):

se qualificato « ottimo » per ogni anno . .	punti 4,50
se qualificato « distinto » per ogni anno . .	» 3,50
se qualificato « buono » per ogni anno . .	» 2,50

c) Svolgimento di funzioni direttive presso altri istituti con finalità educative (nel caso di attribuzione di note di demerito il servizio non si valuta):

per ogni anno	punti 4

d) Servizio effettivamente prestato nel ruolo dei presidi di istituti di istruzione secondaria di primo grado:

se qualificato « ottimo » per ogni anno . .	punti 2,50
se qualificato « distinto » per ogni anno . .	» 1,50
se qualificato « buono » per ogni anno . .	» 1

e) Altri servizi:

per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi)	punti 1
per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di primo grado (di durata non inferiore a sei mesi)	» 0,50
per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside incaricato in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi)	» 3
per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside incaricato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado (di durata non inferiore a sei mesi)	» 2
per ogni anno di incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata (di durata non inferiore a sei mesi). .	» 0,60
per ogni anno di incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado (di durata non inferiore a sei mesi)	» 0,30
incarichi di insegnamento universitario: per ogni anno accademico	» 1
servizio di assistente universitario incaricato: per ogni anno accademico	» 0,50
servizio di assistente universitario volontario: per ogni anno accademico	» 0,25

TABELLA *B*

Titoli di studio e di cultura

(Massimo punti 6)

1) Laurea di tipo diverso da quella con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti 1
con voti 110/110	» 0,80
con voti da 99 a 109/110	» 0,60
con voti da 88 a 98/110	» 0,20

2) Diploma conseguito dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani o stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascun anno di durata del relativo corso . .	punti 0,30
3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado	punti 0,20

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado	punti 0,10
5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso, per « merito distinto », riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per esami e titoli	punti 1

6) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto», riservato ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado, per esami e titoli . . . . . punti 0,50

7) Per ogni idoneità in concorsi a posti di rettore punti 1,20

8) Per l'inclusione in graduatoria di merito di concorso, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna . . . . punti 1,20

9) Per l'inclusione in graduatorie di merito di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado per ciascuna . . . . . punti 0,60

10) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico . . . punti 0,80

11) Inclusione interna di vincitori di concorso a cattedre universitarie . . . . punti 0,80

12) Libera docenza . punti 0,60

13) Maturità in concorsi universitari . punti 0,40

14) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico didattico, o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di . . . . punti 3

Detrazioni

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatte salve l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250 di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura . . . . punti 0,80
per ogni censura in più . . . . . . » 0,80

per sospensione dall'insegnamento e dallo stipendio:

fino ad un mese . . . . » 0,80
oltre un mese . . . . » 2

(6874)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 1983, n. 34.

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 15 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, nel quadro della riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, si propone di conseguire secondo le disposizioni della presente legge i seguenti obiettivi:

a) la conoscenza della realtà socio-economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, nonché la rimozione delle cause che li determinano;

b) l'elaborazione e attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, nell'ambito delle previsioni del piano sanitario di cui all'art. 5 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, ed in coordinamento con le altre iniziative per la lotta alle cause di emarginazione e di disadattamento;

c) lo sviluppo di un'adeguata coscienza sanitaria in materia di tossicodipendenze, alcoolismo, tabagismo e abuso di psicofarmaci;

d) la programmazione e attuazione di iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai settori di attività di cui alle lettere precedenti.

Art. 2.

Enti ed organismi interessati

Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite attraverso l'attività svolta:

a) dalla provincia autonoma, attraverso i propri servizi operanti in materia di igiene e sanità ed assistenza e beneficenza pubblica, in collaborazione, per quanto di competenza, con gli altri servizi provinciali, nonché attraverso il comitato di cui all'art. 4;

b) dalle unità sanitarie locali attraverso i servizi previsti dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, individuati a norma del successivo art. 10;

c) dai comuni e loro circoscrizioni;

d) dagli organi e uffici scolastici e dagli altri organismi pubblici previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) dalle associazioni di volontariato e da altre associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro.

Art. 3.

Analisi epidemiologica e sistema informativo

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, per quanto attiene alle materie disciplinate dalla presente legge, la giunta provinciale, sentito il comitato previsto dal successivo art. 4, impartisce direttive per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici, nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'art. 10 della citata legge provinciale n. 33.

Nella raccolta dei dati deve essere rispettato, ove richiesto, l'anonimato, garantendo con opportuni accorgimenti l'esatto riferimento ad uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano. E' fatta salva, in ogni caso, la segretezza dei dati riferiti alle persone.

Tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione, che effettuino prestazioni a favore di tossicodipendenti e di alcoolisti, sono tenuti a trasmettere all'assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'igiene e sanità e alle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni indicate all'art. 8, secondo la rispettiva competenza territoriale, i dati richiesti secondo le disposizioni in vigore, utilizzando gli schemi all'uopo predisposti dal predetto assessorato provinciale e tenendo conto dei programmi operativi di rilevazione eventualmente stabiliti.

La provincia, in collaborazione con i competenti servizi delle unità sanitarie locali, può effettuare specifiche indagini dirette ad approfondire particolari aspetti dei fenomeni rilevati a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle relazioni annuali previste dall'art. 8 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, devono essere evidenziate la diffusione e l'incidenza dei fenomeni delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, nonché delle patologie ad essi connesse, e devono essere forniti elementi in ordine all'andamento degli interventi predisposti in tali settori.

L'assessorato provinciale competente in materia di igiene e sanità provvede alla più opportuna diffusione dei dati raccolti ai sensi del presente articolo.

Art. 4.
Comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo

E' istituito il comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, quale organo tecnico consultivo della giunta provinciale nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e alla presente legge.

Il comitato è nominato dalla giunta provinciale ed è composto:

1) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'igiene e sanità, con funzioni di presidente;

2) dal presidente di una delle unità sanitarie locali della provincia, designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

3) da un funzionario addetto ad uno dei servizi della provincia competenti in materia di igiene e sanità;

4) dal provveditore agli studi;

5) da un funzionario o ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e da una ispettrice di polizia, designati dalla competente autorità statale;

6) dal direttore delle carceri circondariali di Trento;

7) dal presidente del tribunale per i minorenni;

8) dai presidenti delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero, in carenza delle stesse, dai presidenti delle sezioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 107 della predetta legge n. 685;

9) da cinque membri designati dal consiglio provinciale fra medici psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali ed altri esperti aventi specifica competenza ed esperienza nelle materie di cui alla presente legge, due dei quali in rappresentanza della minoranza;

10) da un operatore addetto al servizio dell'unità sanitaria locale di cui all'art. 9, primo comma, competente in ordine allo svolgimento dei compiti ivi indicati, designato dal comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale;

11) da un membro designato da ciascuna associazione o organismo di cui all'art. 2, lettera *e*), fino ad un massimo di cinque. Qualora il numero delle associazioni e organismi predetti sia superiore a cinque, la designazione deve avvenire di intesa fra gli stessi.

Art. 5.
Funzioni del comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze

Il comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dalla presente legge, di sua iniziativa o qualora ne sia richiesto dalla giunta provinciale.

In particolare il comitato esprime il proprio parere in ordine:

a) alla impostazione degli interventi di cui all'art. 1, lettera *b*);

b) alla predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, per quanto concerne le materie disciplinate dalla presente legge;

c) alla formulazione degli schemi di convenzione, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale, in conformità ai quali le unità sanitarie locali debbono regolare i loro rapporti con associazioni o altri organismi che svolgono attività previste dalla presente legge.

Il comitato può proporre l'effettuazione di indagini conoscitive e l'acquisizione di informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili e con le forze armate; a tali fini può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari, operatori ed esperti, e può chiedere altresì informazioni a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito provinciale.

Il comitato è sentito in ordine alla designazione degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 6.
Funzionamento del comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze

I componenti del comitato di cui ai precedenti articoli restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e lo svolgimento dell'attività del comitato, purché risulti possibile procedere alla nomina di almeno due terzi dei componenti.

I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nella sua prima riunione il comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Per l'esame di specifici problemi il comitato può articolarsi in commissioni, alle quali possono essere invitati a partecipare anche esperti non facenti parte del comitato stesso, con particolare riguardo al mondo della scuola.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della provincia.

Ai componenti del comitato ed agli esperti o altri soggetti che siano eventualmente invitati a partecipare ai suoi lavori, o a quelli delle commissioni, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 7.
Collaborazione tra istituzioni

La giunta provinciale, tenuto conto degli orientamenti espressi dal comitato di cui ai precedenti articoli:

a) promuove la collaborazione con le autorità e con gli organi collegiali della scuola ai fini di una vasta opera di prevenzione da realizzarsi anche mediante attività di educazione sanitaria nei confronti degli allievi, dei genitori e docenti;

b) favorisce la partecipazione alle iniziative promosse dalle autorità militari a fini di prevenzione nelle caserme;

c) promuove gli interventi, d'intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, per la cura e la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e per favorire il reinserimento degli stessi dopo il loro rilascio;

d) assicura il mantenimento di rapporti costanti con le forze dell'ordine anche in riferimento alla raccolta di dati e notizie concernenti i fenomeni delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo.

Art. 8.
Funzioni svolte dalle unità sanitarie locali

Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 1 le unità sanitarie locali, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, svolgono attività concernenti:

a) la propaganda, prevenzione ed educazione contro l'uso della droga ed ogni altra forma di tossicodipendenza;

b) il trattamento di cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9, commi secondo e terzo;

c) la raccolta di elementi informativi ed epidemiologici.

Le unità sanitarie locali realizzano le finalità richiamate nel precedente comma attraverso le attività di competenza di tutti i loro servizi, ivi comprese quelle dei consultori familiari.

Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti le unità sanitarie locali devono garantire, previe le necessarie intese con i competenti organi statali ed in coordinamento con le specifiche attività demandate all'unità sanitaria locale di cui al successivo art. 9, l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti.

Nei riguardi delle attività svolte dalle unità sanitarie locali a norma del presente articolo, come pure nei confronti delle specifiche attività di cui all'articolo successivo, la giunta provinciale esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica previste dall'art. 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Art. 9.
Attività specifiche di competenza di una sola unità sanitaria locale

Una unità sanitaria locale, da individuare ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 8, espleta con riguardo all'intero territorio provinciale gli specifici compiti attribuiti dalla legge 22 di-

cembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale, decentrandone, se del caso, l'esercizio presso altre unità sanitarie locali.

Spetta altresì alla medesima unità sanitaria locale promuovere la costituzione di comunità terapeutiche, o altre simili istituzioni, da parte delle associazioni od altri organismi di cui all'art. 2, lettera *e*), e stipulare, eventualmente, convenzioni con questi ultimi per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero, assumendone in tutto o in parte gli oneri, in conformità agli schemi di cui all'art. 5, lettera *c*). Nei predetti schemi dovranno essere stabilite, in particolare, le modalità di ammissione e dimissione dei soggetti che necessitano di intervento riabilitativo, la tipologia ed i livelli delle prestazioni da erogare, gli standards di qualificazione degli operatori, i poteri di indirizzo e vigilanza dell'unità sanitaria locale sull'attività svolta dalla comunità terapeutica, i rapporti funzionali tra i servizi dell'unità sanitaria locale e la comunità stessa, nonché i criteri per la regolamentazione dei rapporti economici.

Per i medesimi fini di riabilitazione e reinserimento sociale di cui al precedente comma, la stessa unità sanitaria locale utilizza, secondo le norme in vigore, l'istituto dell'affidamento familiare.

L'unità sanitaria locale di cui ai precedenti commi assicura, mediante i necessari raccordi operativi tra i diversi servizi interessati, il coordinamento di tutti gli interventi di competenza, rispettivamente, della stessa e delle altre unità sanitarie locali ai sensi del precedente art. 8 e del presente articolo.

Art. 10.

Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale

Il piano sanitario provinciale individua le unità sanitarie locali che debbono provvedere attraverso i propri servizi allo svolgimento dei compiti indicati agli articoli 8 e 9 e gli ambiti territoriali di riferimento dei singoli servizi. Nell'ambito delle indicazioni di cui all'art. 5, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, il piano determina inoltre gli indirizzi generali per l'organizzazione delle attività contemplate dalla presente legge e stabilisce i criteri secondo i quali può essere realizzato l'apporto delle associazioni e degli altri organismi di cui all'art. 2, lettera *e*).

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dal comma precedente sono adottate con deliberazione della giunta, provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

Art. 11.

Attività di volontariato e servizio sostitutivo civile

In relazione a quanto previsto dalla normativa provinciale in materia, la provincia e le unità sanitarie locali favoriscono l'apporto del volontariato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, con particolare riguardo alle attività di prevenzione e di riabilitazione.

La giunta provinciale e le unità sanitarie locali possono stipulare con il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, convenzioni per il distacco presso le strutture previste della presente legge di soggetti ammessi ai benefici della citata legge n. 772.

Art. 12.

Formazione e aggiornamento del personale

Nell'ambito dei piani concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi socio-sanitari sono previste iniziative specificamente rivolte agli operatori che svolgono la loro attività per i fini di cui alla presente legge. Alle suddette iniziative possono essere ammessi, in base ad apposite convenzioni con le rispettive associazioni, anche soggetti che intendano svolgere attività di volontariato a norma del precedente art. 11.

La giunta provinciale può favorire, mediante la concessione di contributi, l'organizzazione, da parte di associazioni di volontariato, di corsi destinati alla preparazione di personale che intenda svolgere attività di carattere volontario per i fini di cui alla presente legge, previo accertamento dell'idoneità e adeguatezza delle iniziative programmate e della loro compatibilità con i piani di cui al comma precedente.

Art. 13.

Realizzazione di iniziative nella prima applicazione della presente legge

Nella prima applicazione della presente legge e in attesa del trasferimento alle unità sanitarie locali di tutte le funzioni ad esse demandate a norma della legge stessa, la giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, nonché, a seguito della sua costituzione, il comitato di cui all'art. 4, può deliberare la realizzazione di specifiche iniziative per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 1, con particolare riguardo agli interventi volti alla prevenzione e alla riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dell'attività svolta, se del caso anche al di fuori del territorio provinciale, da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro.

Eventuali rapporti convenzionali in atto per analoghe finalità potranno venire confermati dalla giunta provinciale previa verifica della loro rispondenza alle disposizioni della presente legge.

La giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'art. 4, può altresì concedere contributi ai comuni per sostenere iniziative da essi programmate, volte a favorire il reinserimento di ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti nel mondo del lavoro, in collegamento con gli interventi programmati ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Art. 14.

Norme transitorie concernenti le attribuzioni affidate al centro antidroga di Trento

Con la decorrenza che verrà determinata con deliberazione della giunta provinciale e fino alla data che sarà stabilita ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, le attribuzioni conferite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale, già affidate al centro antidroga di Trento con deliberazione della giunta provinciale n. 2289 del 1° aprile 1977, sono esercitate direttamente dalla provincia, ad eccezione di quelle attinenti al recupero sociale dei tossicodipendenti mediante l'accoglimento in comunità terapeutiche.

Limitatamente al periodo indicato nel precedente comma la provincia provvede altresì direttamente ai compiti spettanti ai servizi di cui al decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1980, concernente la regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico-narcotica nel trattamento dei tossicodipendenti, per la parte in cui essi sono stati demandati al centro antidroga di Trento con deliberazione della giunta provinciale n. 10109 del 10 ottobre 1980.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi è provvisoriamente istituito un apposito centro nell'ambito dei servizi della provincia competenti in materia di attività sociali e sanità.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni sopra indicate, nonché ai fini dell'impostazione delle iniziative di cui al precedente art. 13, concernenti gli stati di tossicodipendenza, è altresì costituito, presso l'assessorato provinciale competente in materia di igiene e sanità, un comitato con compiti tecnico-consultivi, del quale fanno parte l'assessore, in qualità di presidente, e quattro membri scelti fra gli operatori aventi specifica esperienza nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, responsabili di strutture o attività previste dalla presente legge. Alla costituzione del comitato provvede la giunta provinciale con propria deliberazione.

Ai membri del comitato spettano i compensi di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Per l'effettuazione delle spese previste dal presente articolo sono autorizzate aperture di credito a termini degli articoli 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a favore del funzionario preposto all'apposito centro di cui al precedente terzo comma, da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

Con deliberazione della giunta provinciale potranno venire stabilite le modalità ed i criteri per il coordinamento delle funzioni svolte dal centro di cui al precedente terzo comma con le attività espletate dalle unità sanitarie locali nell'ambito delle funzioni già ad esse trasferite in applicazione della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Fino alla data che sarà stabilita ai sensi del precedente primo comma, il membro di cui al punto 10) dell'art. 4 è sostituito dal funzionario preposto al centro di cui al prece-

dente terzo comma. In attesa dell'istituzione del centro, il comitato di cui allo stesso art. 4 è validamente costituito prescindendo dalla nomina dell'anzidetto membro.

Art. 15.
Ruolo speciale ad esaurimento

In attesa della legge prevista dal terzo comma dell'art. 60 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente quadro:

« P 9 - RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

	Posti
Carriera direttiva	
Ispettore generale	1
Livelli funzionali-retributivi	
7° livello . . .	2
4° livello . . .	1
Totale . . .	4 »

Art. 16.
Inquadramento di personale

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio da almeno diciotto mesi presso il centro antidroga di Trento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14 è inquadrato, a domanda, previo superamento di apposito esame-colloquio, nel Ruolo speciale ad esaurimento - Quadro P 9 istituito dal precedente art. 15, come segue:

il direttore del centro nella qualifica di ispettore generale;

i sociologi nella qualifica di sociologo - 7° livello funzionale-retributivo;

l'addetto di segreteria nella qualifica di coadiutore - 4° livello funzionale-retributivo.

Il servizio effettivamente prestato presso il centro viene riconosciuto, ai fini della progressione giuridica ed economica e con decorrenza dalla data di nomina in ruolo, in misura pari a quella prevista nel terzo comma dell'art. 208 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Le domande per l'inquadramento previste dal primo comma dovranno essere prodotte alla giunta provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento in ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento dell'esame colloquio.

La commissione esaminatrice sarà quella prevista dal primo comma dell'art. 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame-colloquio saranno stabiliti nel relativo bando di concorso.

All'ispettore generale si applicano le disposizioni previste dall'art. 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 17.
Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali

In relazione al trasferimento delle funzioni di cui al precedente art. 14 alle unità sanitarie locali, il personale inquadrato ai sensi dell'art. 16 verrà utilizzato dalle stesse a norma dell'art. 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale in applicazione della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7. A tal fine le tabelle costituenti l'allegato 1) della legge predetta sono integrate dalla seguente tabella di equiparazione:

Sociologi

Sociologo dirigente	Ispettore generale - Sociologo
Sociologo collaboratore	Personale del 7° livello - Sociologo

Art. 18.
Riferimento ed autorizzazione di spesa

Al finanziamento degli oneri per gli interventi relativi a funzioni in materia sanitaria previsti dagli articoli 8, 9, 11, 12, primo comma, 13 e 14, si provvede a carico del fondo sanitario per la parte corrente di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, secondo le disposizioni recate dalla legge medesima.

Per il finanziamento degli oneri per gli interventi relativi a funzioni in materia socio-assistenziale previsti dagli articoli 8, 9, 11, 12, secondo comma, 13 e 14, è autorizzata, ai sensi dell'art. 2, lettera *B*), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, l'integrazione del fondo sanitario per la parte corrente per l'importo di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 per essere utilizzata secondo le disposizioni recate dalla legge medesima. Per gli esercizi successivi la misura di detta integrazione sarà disposta annualmente con legge di bilancio in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Le spese di cui al precedente comma trovano separata evidenza in bilancio secondo le disposizioni previste dall'art. 10 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

Art. 19.
Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, quarto comma, 6, 14, quinto comma, e 16, quinto comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i « servizi generali » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura del maggior onere di L. 35.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 16 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il « personale in attività di servizio ed in quiescenza » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 18, secondo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per gli « interventi economici e finanziari » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, quarto comma, 6, 14, quinto comma, e 16, quinto comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 70.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 16 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7. Detti oneri, in relazione anche alle disposizioni recate dall'art. 17 della presente legge saranno posti a carico del fondo sanitario per la parte corrente di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, e saranno iscritti in bilancio con le modalità di cui all'art. 10 della medesima legge provinciale n. 2.

All'onere valutato nell'importo di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 18, secondo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « sicurezza sociale », programma « sanità », area di intervento « interventi economici e finanziari » del bilancio pluriennale 1983-1985, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 20.
Variazioni di bilancio: entrate

Nello stato di previsione dell'entrata, tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente comma sono portate in aumento delle previsioni di entrata in corrispondenza del citato capitolo per ciascuno degli esercizi finanziari del bilancio pluriennale.

Art. 21.

Variazioni di bilancio: uscite

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, *n.* 7, le somme di cui al precedente art. 19 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nei settori funzionali, programmi, aree di intervento ed aree di attività indicati nel quarto, quinto e sesto comma dello stesso art. 19. Le somme di cui al capitolo di nuova istituzione previsto dal precedente comma sono portate in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « sicurezza sociale », programma « assistenza », area di intervento « interventi di assistenza ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 ottobre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 35.

Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 15 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

La presente legge disciplina gli interventi della provincia autonoma di Trento specificamente rivolti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, con particolare riguardo all'emarginazione giovanile ed al reinserimento sociale dei giovani, ferme restando le speciali disposizioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo.

Capo I

COMITATO PER LO STUDIO DEI PROBLEMI RELATIVI ALL'EMARGINAZIONE

Art. 2.

Istituzione del comitato per lo studio dei problemi relativi all'emarginazione

E' istituito presso la provincia di Trento il comitato per lo studio dei problemi relativi all'emarginazione, quale organo consultivo e di proposta nei confronti della giunta provinciale.

Spetta in particolare al comitato:

a) provvedere allo studio dei fenomeni di emarginazione e delle relative cause, con particolare riguardo all'emarginazione giovanile;

b) esaminare lo stato della legislazione vigente nei diversi settori di competenza provinciale che possano, direttamente o indirettamente, interessare ai fini della prevenzione e rimozione degli stati di emarginazione, individuando le eventuali esigenze di modifica o integrazione di detta legislazione;

c) formulare proposte in merito agli interventi legislativi e amministrativi che risultino necessari o opportuni per i fini indicati nella precedente lettera *b*), con particolare riguardo all'esigenza di assicurare il più stretto coordinamento fra gli interventi da attuarsi nell'ambito dei diversi settori di competenza provinciale.

Nello svolgimento dei compiti di cui al precedente comma il comitato dovrà definire e proporre linee organiche di intervento in ordine al problema della condizione giovanile, con specifico riguardo alle iniziative nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, dell'inserimento lavorativo, delle attività culturali, ricreative e sportive.

Art. 3.

Composizione e funzionamento del comitato

Il comitato di cui al precedente art. 2 è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

Esso è costituito:

1) dal presidente della giunta provinciale, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

2) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di programmazione;

3) da un funzionario per ciascuno dei servizi provinciali competenti in materia di:

a) attività socio-sanitarie;

b) addestramento e formazione professionale;

c) lavoro;

d) istruzione e assistenza scolastica;

e) attività culturali e sportive;

4) da sei componenti, non appartenenti all'amministrazione provinciale, forniti di specifica esperienza nel campo delle attività di prevenzione e assistenza a favore degli emarginati e nello studio dei problemi sociali due dei quali scelti tra i nominativi indicati da associazioni ed organismi operanti senza fini di lucro nel settore specifico e due designati dalle istituzioni indicate delle minoranze del consiglio provinciale.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, funzionari della provincia addetti a settori di attività anche diversi da quelli indicati al n. 3) del secondo comma.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della provincia.

Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voto dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato previsto nell'art. 9 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, può invitare a partecipare alle proprie riunioni componenti del comitato di cui al presente articolo, facendone richiesta al presidente di quest'ultimo.

Ai componenti il comitato spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 14.

Commissione per il coordinamento e la verifica degli interventi

Nell'ambito del comitato di cui all'art. 3 è costituita, ai fini di assicurare il coordinamento operativo degli interventi di cui al successivo capo II, una commissione composta dal funzionario del servizio provinciale competente in materia di attività socio-sanitarie, di cui al punto 3) del secondo comma dell'articolo precedente, con funzioni di presidente, e dai componenti di cui al punto 4) del medesimo comma.

La commissione di cui al precedente comma provvede all'esame preliminare delle proposte di interventi e di convenzioni da stipulare ai sensi del successivo art. 7, formulando il proprio parere alla giunta provinciale, nonché alla verifica dei risultati conseguiti mediante l'attuazione delle singole iniziative elaborando un'apposita relazione annuale. In particolare la commissione valuterà la compatibilità delle attività proposte con gli obiettivi della programmazione dell'ente pubblico ed esprimerà le proprie valutazioni in ordine alla opportunità della continuazione degli interventi nel quadro delle convenzioni stipulate tenendo conto anche dei risultati raggiunti in relazione alle finalità della presente legge.

Sulla base delle risultanze dell'attività di sua competenza a norma dei commi precedenti, la commissione formula proposte e suggerimenti al comitato di cui all'art. 2.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e settimo del precedente art. 3.

Capo II

INTERVENTI SPECIFICI PER LA RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE

Art. 5.
Destinatari degli interventi

La Provincia promuove, coordina e, se del caso, attua direttamente interventi specifici, secondo quanto disposto dal presente capo, a favore di persone che, per cause oggettive o soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle quali non risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura socio-assistenziale.

In particolare potranno essere, tra l'altro, destinatari degli interventi di cui al precedente comma, minori privi di conveniente sostegno familiare, soggetti che manifestino comportamenti devianti, dimessi dal carcere, dimessi a seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento.

Art. 6.
Caratteristiche generali degli interventi

Gli interventi di cui al presente capo rivestono natura temporanea, dovendo essere rivolti a ristabilire le condizioni nelle quali i soggetti che ne sono destinatari possano reinserirsi normalmente nel contesto della vita sociale, ovvero possano venire efficacemente sostenuti attraverso gli ordinari interventi socio-assistenziali.

A tal fine i responsabili e gli operatori degli interventi ordinari segnalano ai responsabili delle strutture di cui al presente capo, direttamente gestite o convenzionate ai sensi del successivo art. 7, i casi di cui vengano a conoscenza che possano richiederne l'intervento; i responsabili di dette strutture orientano e sostengono i destinatari degli interventi, una volta superata la situazione specifica che ha determinato questi ultimi, affinché possano usufruire degli ordinari interventi socio-assistenziali.

Gli interventi di cui al presente capo debbono essere predisposti e realizzati in modo da far fronte globalmente alla concreta situazione di emarginazione, e non soltanto a singoli bisogni determinati della persona emarginata.

Art. 7.
Convenzioni con organismi privati

Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente capo deve essere promosso e prioritariamente utilizzato l'apporto di associazioni cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operino senza fini di lucro.

Tra la provincia autonoma e le associazioni od altri organismi privati, i quali intendano partecipare all'attuazione delle finalità di cui al presente capo, verranno stipulate apposite convenzioni anche a carattere pluriennale, che dovranno contenere in particolare:

a) la definizione del tipo di iniziativa che l'associazione od altro organismo, in conformità al rispettivo statuto, s'impegna a realizzare;

b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;

c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà avvalersi, e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti in relazione al tipo di attività di cui si tratta;

d) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per quanto concerne la partecipazione degli operatori, volontari o professionali ad attività di formazione e aggiornamento professionale, organizzate ai sensi del successivo art. 10;

e) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici, prevedendo eventualmente la presenza di operatori dipendenti dalla provincia, presso le strutture private convenzionate, per i fini di cui al terzo comma dell'art. 8;

f) la definizione degli impegni assunti dalla provincia in ordine alla concessione ed alla erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti la cui entità viene commisurata al costo dei servizi in relazione anche ad altre eventuali entrate, nonché in termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi, e di eventuale messa a disposizione di unità di personale, ai sensi dell'art. 8;

g) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla provincia di informazioni sull'attività svolta e sulla utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità con le quali la provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

In casi particolari, nei quali si ravvisi l'opportunità di favorire la sperimentazione di nuove forme di intervento, la giunta provinciale potrà concedere contributi ad associazioni od altri organismi privati prescindendo dalla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma, previo parere favorevole della commissione prevista nell'art. 4.

I contributi possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento ed il saldo a presentazione del consuntivo.

Art. 8.
Strutture e personale

Al fine di promuovere e agevolare l'effettuazione delle iniziative di cui al presente capo, la giunta provinciale è autorizzata:

a) ad acquistare o ad acquisire comunque la disponibilità di immobili da destinare a dette iniziative;

b) ad eseguire le necessarie opere di ristrutturazione degli immobili di cui alla lettera *a*) e ad acquistare le relative suppellettili ed attrezzature;

c) a mettere gratuitamente a disposizione di associazioni o di altri organismi, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 7, gli immobili e i beni di cui alle precedenti lettere;

d) a concedere alle associazioni ed altri organismi convenzionati ai sensi dell'art. 7, contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la ristrutturazione di immobili dei quali le associazioni e gli organismi predetti abbiano la disponibilità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione dei contributi: l'erogazione dei contributi è disposta in base a stati di avanzamento dei lavori; gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno dieci anni dalla data di concessione del contributo, salvo autorizzazione della giunta provinciale, pena la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla provincia.

La provincia, nonché i comprensori sulla base di intese con la provincia, che prevederanno altresì la regolazione dei relativi rapporti finanziari, possono disporre che singole unità di personale da essi dipendenti operino, nell'ambito dei compiti e delle mansioni inerenti al profitto professionale di appartenenza, presso strutture gestite dalle associazioni od organismi convenzionati ai sensi dell'art. 7.

Il personale di cui al comma precedente, nonché altro personale della provincia o dei comprensori, a ciò destinato con deliberazione della giunta provinciale o sulla base d'intese con i comprensori medesimi, che regolano altresì i rapporti finanziari, assicura il collegamento operativo con le strutture convenzionate, anche al fine di agevolare la fruizione da parte degli assistiti degli ordinari interventi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6 e assicura alle strutture convenzionate assistenza tecnica e amministrativa.

Art. 9.
Conferenze di servizio

Al fine di garantire il coordinamento operativo tra le diverse strutture convenzionate o gestite direttamente dalla provincia saranno organizzate conferenze di servizio alle quali parteciperanno gli operatori privati e pubblici impegnati nella attuazione delle iniziative di cui al presente capo.

Art. 10.
Formazione e aggiornamento degli operatori

Per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori impegnati nell'attuazione degli interventi di cui al presente capo saranno programmate e realizzate iniziative nel

quadro degli interventi pubblici per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi socio-sanitari, o anche appositamente promosse e attuate d'intesa fra la provincia e i soggetti convenzionati.

Art. 11.
Riordino dei servizi

Con la legge provinciale concernente il riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale, prevista dall'art. 14, primo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, saranno previste le modalità generali per il coordinamento organizzativo e funzionale degli interventi previsti dalla presente legge con gli ordinari servizi socio-assistenziali della provincia e dei comprensori, nonché in particolare per l'inserimento del comitato di cui al precedente art. 2 nell'ambito delle strutture e degli organi tecnico-consultivi della giunta provinciale competenti in materia di servizi socio-assistenziali.

Art. 12.
Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività di assistenza nell'ambito delle politiche assistenziali della provincia attuate ai sensi delle vigenti leggi, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

Art. 13.
Autorizzazione di spesa

Per gli interventi previsti dagli articoli 5, 7, 8, secondo e terzo comma, e 10 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Per gli interventi previsti dall'art. 8, primo comma, e 12 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Art. 14.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dalla applicazione del primo comma dell'art. 13, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «assistenza» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come integrata con l'art. 6 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27.

Alla copertura dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dalla applicazione del secondo comma dell'art. 13 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «assistenza» nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come integrata con l'art. 6 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27.

Alla copertura del maggiore onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 800.000.000 derivante dall'applicazione del primo comma dell'art. 13 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «sicurezza sociale», programma «assistenza», area di intervento «interventi di assistenza» del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27.

All'onere valutato nell'importo di L. 1.100.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 15.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27, le somme di cui al precedente art. 14 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi di programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti», nei settori funzionali, programmi, area di attività ed area di intervento indicati nel quarto e quinto comma dello stesso art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 ottobre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 36.
Disciplina della navigazione sul lago di Garda, intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 15 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità all'intesa raggiunta fra le Regioni interessate per la disciplina della navigazione sul lago di Garda, la provincia autonoma di Trento provvede a detta disciplina secondo le norme della presente legge.

Titolo I

INTESA PER LA NORMATIVA COMUNE

Art. 2.
Finalità della legge

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione; la difesa ecologica delle coste, delle acque e delle zone di riproduzione ittica; la salvaguardia ed il miglioramento dello sviluppo turistico, la navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a livello legislativo dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.
Efficacia della legge

L'efficacia delle disposizioni legislative oggetto dell'intesa inserite nel titolo secondo della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuna delle due regioni e della provincia interessate, di provvedimenti legislativi d'iden-

tico contenuto che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1984 e comunque dal momento in cui avrà acquistato efficacia, a seguito di promulgazione, l'ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti medesimi.

Ogni aggiunta, integrazione o modifica delle predette disposizioni sarà disposta e emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 4.

Comitato permanente d'intesa

Per assicurare la corretta attuazione della normativa di cui al titolo successivo, e per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti è istituito un comitato permanente di intesa tra le regioni e la provincia interessate, formato dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi.

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 novembre e, comunque ogni volta che uno degli enti componenti lo richieda.

Art. 5.

Suddivisione degli oneri finanziari

Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza; la nomina di detti esperti deve essere ratificata da ciascuna delle tre amministrazioni nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuna di esse, ed i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

Titolo II

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIOENE SUL LAGO DI GARDA

Art. 6.

Ambito di applicazione

Le norme che seguono disciplinano la circolazione di tutte le unità di naviglio ad eccezione dei seguenti mezzi:

a) motoscafi, piroscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai Corpi di pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e degli altri servizi dichiarati di pubblica utilità con delibera del presidente della giunta provinciale, o con ordinanza del sindaco dei comuni il cui territorio si affaccia sul lago;

b) natanti adibiti a servizi di linea di trasporto pubblico o a servizi di traghetto e che siano gestiti da enti pubblici o in concessione;

c) natanti dei servizi non di linea adibiti al pubblico per il trasporto di persone, muniti delle autorizzazioni ai sensi delle vigenti leggi nazionali, regionali e provinciali, purché siano condotti dalle persone autorizzate e non concessi a noleggio;

d) natanti adibiti ed utilizzati in modo esclusivo alla pesca e di proprietà di pescatori professionisti a condizione che questi siano residenti nei comuni rivieraschi ed esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale;

e) natanti a vela, dotati di motore ausiliario, per tutte le operazioni di uscita e rientro dai punti di stabile stazionamento o per l'attraversamento delle fasce di rispetto;

f) natanti adibiti ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva o della federazione nazionale di sport nautici o da comuni e consorzi di comuni rivieraschi.

Sono definiti unità di naviglio tutti i mezzi di navigazione di qualsiasi tipo e stazza; negli articoli che seguono la definizione unità di naviglio è pertanto chiamata «unità».

Art. 7.

Protezione della fascia costiera

Le unità a motore non possono navigare nella fascia costiera sino ad una distanza di 500 metri dalla riva ad eccezione del tratto costiero della riva occidentale del lago compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba ove detta distanza è limitata a 200 metri; detto ultimo limite si applica inoltre alla navigazione intorno all'isola di Garda.

Rimane tuttavia consentito il transito a velocità non superiore a cinque nodi, nella specchio d'acqua compreso tra detta isola e la terra ferma.

Nelle zone non riservate alla balneazione è consentito l'attraversamento di tale fascia per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa ad una velocità non superiore a cinque nodi e usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti.

Nell'ambito della fascia costiera il sindaco con propria ordinanza può introdurre ulteriori divieti e restrizioni.

Art. 8.

Velocità

Fuori dalla fascia di protezione di cui al precedente art. 7, i conducenti delle unità a motore devono regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di ventidue nodi nelle ore diurne e di dieci nodi nelle ore notturne.

Art. 9.

Precedenza

I natanti hanno l'obbligo di dare la precedenza assoluta:

alla unità che non governa;
alla unità in difficoltà;
alla unità a vela;
alla unità impegnata in operazioni di pesca;
ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea.

Art. 10.

Norme di comportamento

Le unità a motore hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza di subacquei.

Devono comunque mantenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza dalle unità adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco. E' vietato altresì interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale, mantenendo una distanza di 100 metri.

E' vietato infine seguire nella scia, o a distanza inferiore a quella di sicurezza, unità trainanti sciatori nautici e attraversarne la scia in velocità o a vicinanza tale da costituire un pericolo per gli sciatori in caso di caduta.

La rumorosità dei motori dovrà essere mantenuta entro limiti che non possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 11.

Immersioni

Chi pratica immersioni subacquee deve segnalare la propria presenza mediante boa con bandierina rossa ed essere assistito da una unità di appoggio.

E' vietato praticare immersioni subacquee:

a) sulla rotta dei battelli di linea;

b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

c) in vicinanza dei luoghi di stazionamento delle unità o dei corridoi di lancio dello sci nautico.

Art. 12.

Divieto di circolazione delle unità a motore

Le unità a motore devono sempre rispettare una distanza minima di 500 metri dalle zone mantenute a canneto e da quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente segnalate.

Gli enti partecipanti alla presente intesa, potranno con successive intese delimitare zone di lago circoscritte in riferimento a caratteristiche ambientali e peculiari, entro le quali la navigazione a motore può essere vietata.

La provincia autonoma di Trento, considerato le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e della vocazione della stessa alla navigazione a vela, potrà, in deroga

alle norme di regolamentazione della navigazione a motore previste agli articoli precedenti, vietare la navigazione di unità a motore nelle acque di propria competenza.

Art. 13.

Sci nautico

Lo sci nautico è consentito in ore diurne — dalle ore otto alle ore venti — e al di fuori della fascia costiera ed è disciplinato dalle norme di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1960 del Ministero della marina mercantile e successive disposizioni legislative in materia.

L'istituzione e la delimitazione dei corridoi di lancio per lo sci nautico dovranno essere approvati dai consigli comunali competenti.

Le amministrazioni comunali rivierasche potranno eventualmente delimitare un'area specificamente destinata alla pratica di detto sport ove la velocità potrà essere anche difinita a limiti superiori a quelli indicati dall'art. 8 purché tale area venga opportunamente segnalata e delimitata, si trovi a distanza minima dalla costa di 1.000 metri e non costituisce impedimento sensibile all'uso dello specchio lacuale per tutte le restanti attività diportistiche.

In ogni caso la pratica dello sci nautico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori norme:

a) i conduttori delle unità devono essere assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore devono avvenire in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli appositi corridoi di lancio;

b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e l'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori.

Art. 14.

Protezione delle boe di segnalazione

E' vietato togliere, modificare, spostare o rendere inefficasi le boe di segnalazione delle zone di divieto di navigazione o dei corridoi di lancio per sci nautico dove esistono.

Art. 15.

Impiego delle tavole a vela (windsurf)

L'uso delle tavole a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

I conduttori debbono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

I conduttori debbono indossare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

Le amministrazioni comunali nelle aree di rispettiva competenza potranno delimitare zone entro le quali è vietato l'uso della tavola a vela.

Art. 16.

Rifornimento di carburante

Il rifornimento di carburante delle unità è consentito solo presso gli impianti di distribuzione.

E' vietato il rifornimento mediante travaso da contenitori.

Art. 17.

Scarico di rifiuti

E' vietato gettare in acqua da qualsiasi imbarcazione rifiuti solidi, semisolidi o liquidi nonché oggetti di scarto o relitti.

Inoltre prima della immissione nelle acque lacuali i natanti dovranno essere sottoposti al lavaggio della carena.

Nell'ambito dell'approdo è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per i rifiuti solidi e liquidi debbono essere esclusivamente usati appositi contenitori, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccoglierle.

Art. 18.

Scarico di idrocarburi

E' vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

Art. 19.

Rumori

E' fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.

Art. 20.

Entrata e uscita dai porti

Le imboccature dei porti devono essere riconoscibili di giorno mediante dipintura di strisce bianco-nere a destra e bianco-rosse a sinistra, sempre per chi entra; di notte da fanali intermittenti, rosso a sinistra, verde a destra, ben individuabili, così da evitare le interferenze delle insegne luminose adiacenti a terra.

Le manovre di entrata e di uscita vanno sempre fatte con cautela e a velocità ridotta che non deve superare i tre nodi/h.

I natanti che escono hanno diritto di precedenza su quelli che entrano.

Le navi di linea hanno diritto di precedenza sia in entrata che in uscita.

In porto la nave più grande ha precedenza su quella più piccola.

I natanti in transito davanti a un porto devono lasciare libera la rotta alle unità che entrano o escono dal porto.

E' vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per imbarcazioni superiori a 6 metri.

Art. 21.

Ormeggi ed ancoraggi

La concessione di ormeggi fissi, le attività artigianali, commerciali o professionali consentite nelle zone portuali nonché ogni altra disposizione per la gestione razionale del porto sono demandate ad appositi regolamenti approvati da ciascun comune nel quadro delle norme che ciascuna delle due Regioni e la Provincia interessata emanerà nell'ambito di propria competenza.

Art. 22.

Sanzioni

Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 9, 11, 12 e 13 e dal primo e ultimo comma dell'art. 10 e dal primo comma dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 8 e 14 nonché dal secondo e terzo comma dell'art. 10, e dal secondo comma dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 nonché del quarto comma dell'art. 20, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 250.000.

Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dal secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 20 si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000.

La violazione dell'art. 13 può comportare in caso di recidiva dopo la terza diffida, la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio per lo sci nautico.

I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo saranno destinati, a cura di ciascun comune, esclusivamente per interventi di salvaguardia ambientale del lago.

Art. 23.

Informazione e pubblicità

Alle disposizioni della presente legge verrà data adeguata pubblicità nelle lingue italiana, francese, tedesca e inglese, sia mediante avvisi a cura dei comuni sia mediante avvisi e pubbliche inserzioni sui quotidiani a maggiore diffusione, a cura delle due regioni e della provincia interessate.

Art. 24.

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente documento d'intesa, si applicano le norme previste dalla legislazione vigente in materia di navigazione.

Art. 25.

Manifestazioni sportive

Le manifestazioni sportive possono svolgersi in deroga alle presenti norme secondo le disposizioni vigenti in ciascun ente partecipante all'intesa.

Art. 26.

Servizi di vigilanza

La vigilanza ai fini del rispetto della presente disciplina è effettuata dai comuni territorialmente competenti che si avvalgono oltre che degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di personale autorizzato, ai sensi di legge, da ciascuna delle tre amministrazioni territorialmente competenti.

Titolo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 27.

In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 nelle acque di competenza della provincia autonoma di Trento è vietata la navigazione di unità a motore ad eccezione dei mezzi indicati al primo comma dell'art. 6.

Art. 28.

Gli orari di servizio e le tariffe dei servizi pubblici non di linea adibiti al pubblico per il trasporto di persone sono stabiliti annualmente dalla giunta provinciale su parere degli enti locali territoriali interessati.

Art. 29.

Chiunque violi le disposizioni di cui al titolo III della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 ed è raddoppiata in caso di recidiva.

Le sanzioni previste dalla presente legge sono applicate dai sindaci dei comuni rivieraschi secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono introitati dai comuni medesimi che li destinano a propria cura esclusivamente per interventi di salvaguardia ambientale del lago.

Art. 30.

All'onere valutato nell'importo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 23 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 31.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 30 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti», nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nello stesso art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 ottobre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. **37.**

Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 15 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge ha lo scopo di tutelare il patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Minerali e fossili

Ai fini della presente legge sono considerati «minerali» i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici ed aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.

Sono altresì considerati «fossili» tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore alla presente e che si rinvengono nelle rocce.

Art. 3.

Estrazione e raccolta di minerali e fossili

Ferme restando le norme vigenti in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e la raccolta di minerali e fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, è consentita solo a chi è in possesso di apposita autorizzazione, salvo quanto diversamente disposto dal successivo art. 10.

E' vietata ad ogni titolo l'asportazione nelle cavità sotterranee naturali, di forme concrezionali legate al fenomeno carsico.

La norma di cui al primo comma si applica compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprietà.

Art. 4.

Divieto di commercializzazione

I minerali ed i fossili estratti o raccolti nel territorio provinciale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione per enti pubblici o associazioni a fini didattici, scientifici o culturali, rilasciata dalla giunta provinciale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.

Art. 5.

Aree protette

E' data facoltà alla giunta provinciale, su proposta del museo tridentino di scienze naturali di Trento e del dipartimento ecologico provinciale, di stabilire aree di divieto di estrazione e raccolta di minerali o di fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, tranne che per scopi scientifici. In tal caso le modalità di estrazione e di raccolta sono soggette ad apposito disciplinare da adottarsi di volta in volta.

Art. 6.

Autorizzazioni

Le autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili sono rilasciate al solo scopo di collezionismo o di studio dal dirigente del servizio geologico della provincia e sono valide per tutto il territorio provinciale, salvo le limitazioni territoriali di cui al precedente art. 5. Per valutare l'opportunità del rilascio delle autorizzazioni, il dirigente del servizio sopra indicato potrà avvalersi del parere del museo tridentino di scienze naturali di Trento.

Le autorizzazioni sono strettamente personali e sono valide per l'anno solare nel quale sono state rilasciate.

Le richieste di autorizzazione, redatte in carta legale ed indirizzate al Servizio geologico della provincia, dovranno riportare:

a) i dati relativi alla persona che chiede l'autorizzazione;

b) lo scopo della domanda (se per collezionismo o per studio);

c) l'oggetto della domanda (minerali o fossili);

d) l'eventuale appartenenza ad un club mineralogico.

Il rinnovo delle autorizzazioni è condizionato alla presentazione da parte dei richiedenti della relazione sull'attività svolta, prevista dal successivo art. 13. Esso potrà inoltre essere condizionato alla verifica del rispetto delle norme della presente legge da parte dei richiedenti.

Art. 7.

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali o fossili rilasciate a scopo di collezionismo non potranno eccedere il numero che di anno in anno sarà fissato dalla giunta provinciale, su parere del servizio geologico, compatibilmente con le risorse asportabili e le richieste complessivamente presentate, sia per scopo di collezionismo che per scopi scientifici e di studio.

Nessun limite numerico è posto al rilascio di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili per scopi scientifici o di studio. In tal caso la domanda di cui al terzo comma del precedente art. 6 dovrà essere corredata da un'attestazione della scuola, museo, università od istituto di ricerca, che comprovi le finalità scientifiche o di studio della richiesta.

Nel rilascio delle autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili a scopo di collezionismo verrà data la precedenza agli iscritti ad associazioni o club mineralogici operanti in provincia di Trento ed ivi residenti.

Art. 8.

Autorizzazioni per collezionisti occasionali

Il dirigente del servizio geologico della provincia è autorizzato a rilasciare autorizzazioni all'estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili con validità limitata, a favore di collezionisti occasionali non residenti in provincia di Trento.

Le autorizzazioni, che saranno rilasciate senza limitazioni di numero con le modalità previste dal precedente art. 6, riporteranno il nome del titolare, il periodo di validità ed i limiti territoriali entro i quali l'attività di estrazione e di raccolta potrà essere esercitata.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno essere rilasciate al medesimo collezionista per più di due volte nell'arco di dodici mesi e la loro validità non potrà eccedere complessivamente il periodo di trenta giorni.

A fine attività i titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovranno presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto.

Art. 9.

Mezzi tecnici per l'estrazione di minerali e fossili

E' ammessa l'estrazione di un quantitativo giornaliero di minerali e fossili non superiore complessivamente a 10 esemplari per persona, che non dovranno comunque superare nel loro insieme il peso massimo di chilogrammi 30, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.

Per le operazioni di estrazione dei minerali e dei fossili, sia dalla roccia madre che dai frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze e di martelli del peso massimo non superiore a chilogrammi 3, di scalpelli da roccia della lunghezza non superiore a 30 centimetri e di altri attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a metri 1.

E' sempre vietato l'uso di materiale esplosivo e di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica, salvo che per le ricerche scientifiche di cui al successivo art. 14.

Art. 10.

Raccolta di minerali e fossili sciolti

La raccolta di minerali e fossili che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio provinciale, ad eccezione delle aree protette ai sensi dell'art. 5, fino al limite ponderale di chilogrammi 5 al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore. La raccolta di quantitativi superiori a chilogrammi 5 è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni indicate dal precedente art. 9.

Art. 11.

Ripristino

L'estrazione e la ricerca dei minerali e dei fossili non deve recare alterazioni vistose e permanenti nell'ambiente naturale. Qualsiasi manomissione comporta l'obbligo, ove la natura del terreno lo consenta, del ripristino originario a cura del responsabile dell'alterazione, o comunque la disposizione del materiale scavato in posizione stabile, in modo da non essere di pregiudizio a persone, animali e cose.

Art. 12.

Pezzi di particolare valore scientifico

I titolari di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili nel territorio della provincia autonoma di Trento, sono tenuti a segnalare al servizio geologico della provincia i pezzi unici presentanti particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.

Art. 13.

Relazione sull'attività svolta

Ai titolari delle autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili nel territorio della provincia autonoma di Trento, è fatto obbligo di tenere ed aggiornare un registro sull'attività svolta, dove figuri ben specificata la località, la data di raccolta e il tipo di minerali e di fossili estratti o raccolti.

A fine anno o all'atto della richiesta di una nuova autorizzazione, i medesimi presenteranno per la vidimazione il registro di cui al precedente comma al servizio geologico della provincia, unitamente ad una relazione riassuntiva sull'attività esercitata nell'ultimo anno.

Art. 14.

Autorizzazioni speciali per ricerche scientifiche

Per finalità scientifiche, la cui natura e le cui motivazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nella richiesta da parte dell'ente oppure dalle persone interessate, è previsto il rilascio di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili in quantitativi giornalieri superiori a quelli indicati dal primo comma dell'art. 9 ed all'uso di strumenti diversi da quelli previsti dal secondo comma del predetto art. 9, ivi compresi i mezzi indicati dall'ultimo comma del medesimo articolo.

Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate, in casi eccezionali, anche per le aree protette di cui al precedente art. 5.

L'autorizzazione, che sarà rilasciata dal servizio geologico della provincia dovrà specificare, in accordo con il richiedente e sentito il comune territorialmente interessato, l'ambito geografico entro il quale l'attività di estrazione e di raccolta potrà essere effettuata, la durata del permesso, la quantità complessiva giornaliera di minerali e di fossili concessa e la strumentazione prevista per gli interventi di prelievo.

A fine attività i titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovranno presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto.

Art. 15.

Vigilanza

La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata al servizio geologico della provincia.

Art. 16.

Accertamento delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono:

a) il personale tecnico del servizio geologico;

b) il personale incaricato del servizio di polizia forestale;

c) il personale incaricato del servizio di polizia mineraria;

d) i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi;

e) il personale incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca;

f) il personale incaricato dei servizi di polizia locale.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, le violazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque effettua l'estrazione o la raccolta di minerali e/o fossili senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

b) chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 e a L. 500.000;

c) chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, 10 e 12 o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'art. 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 300.000;

d) chiunque effettua l'estrazione o la raccolta di minerali e/o fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, nelle aree protette ai sensi dell'art. 5, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000;

e) chiunque viola le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 o quelle di cui all'art. 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

f) chiunque viola le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 10.000.000.

Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano inoltre la confisca delle attrezzature non consentite e del materiale estratto o raccolto. Questo sarà distribuito a cura del Servizio geologico a scuole, istituti e musei siti nel territorio provinciale.

Fatte salve le norme in materia di esplosivi, le attrezzature confiscate saranno messe a disposizione dei servizi provinciali che ne possono fare uso.

Art. 18.

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689.

L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del servizio geologico della provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 19.

Abrogazione di norme provinciali

La legge provinciale 28 agosto 1978, n. 32, è abrogata.

Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 32, conservano tuttavia la loro efficacia fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 ottobre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(6538)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 136.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227